Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Istituto d'Istruzione Superiore "C. Mondelli" - Massafra (TA)
C.M. TAIS02700L - Cod.Fisc.02911740732
PEO: TAIS02700L@istruzione.it – PEC: TAIS02700L@pec.istruzione.it
www.mondelliamaldi.edu.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Consiglio d'Istituto del 30 gennaio 2017
Delibera n. 6
(revisione del 6 novembre 2019 – delibera n. 5)
(revisione del 27 settembre 2021 – delibera n. 10)
(revisione del 9 febbraio 2022 – delibera n. 37)

Premessa

Il regolamento dell'I.I.S.S. "Mondelli" intende offrire a tutti gli utenti della scuola puntuali riferimenti per costruire in sinergia i diversi momenti su cui si basa la convivenza educativa. Persegue la finalità di promuovere negli studenti l'adesione alla cultura del rispetto della persona e delle regole che fondano il vivere sociale. Trae i propri principi ispiratori dalla Carta Costituzionale, dalla normativa vigente in materia d'Istruzione Pubblica ed , in particolare , dallo "Statuto degli studenti e delle studentesse" (D.P.R. 24.06.1998 n .286 - D.P.R. 21.11.2007 n .235).

Art 1. Ingresso/Ritardi/Uscite anticipate

La prima ora di lezione ha inizio alle ore 7,50. Gli alunni si recano nelle rispettive aule, nei 5 minuti precedenti l'inizio della prima ora, evitando di sostare nell'atrio o nei corridoi dell'istituto dopo il suono della campana di inizio delle lezioni.
L'ingresso può essere eccezionalmente consentito anche nei dieci minuti successivi all'inizio delle lezioni, a discrezione del docente della prima ora.
Per ritardi superiori a 10 minuti, gli studenti provvisti di giustificazione firmata dal genitore/tutore, sono ammessi in classe nell'ora successiva dal docente in servizio, in mancanza di giustificazione l'ammissione avverrà previa autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato. In quest'ultimo caso dovranno presentare la giustificazione del ritardo sul registro elettronico entro il giorno successivo. Dell'ingresso in ritardo con permesso e dell'ora in cui è avvenuto, è riportata annotazione sia sul registro di classe cartaceo che su quello elettronico. Non sono ammessi ritardi a partire dal giorno 2 maggio se non per casi eccezionali adeguatamente documentati, o valutati singolarmente dal Dirigente scolastico o suo delegato.
Gli studenti pendolari possono presentare all'inizio dell'anno scolastico una richiesta documentata di entrata posticipata. I casi saranno accuratamente vagliati e gli studenti potranno ottenere un permesso per l'intero anno solo se documentano adeguatamente l'impossibilità di giungere in tempo per l'orario di inizio delle lezioni.

Le uscite fuori orario devono costituire un fatto eccezionale. Gli studenti minorenni possono uscire in anticipo soltanto se prelevati dai genitori o dal tutore. Non hanno titolo a ritirare gli studenti minorenni altri adulti che non siano i genitori. È tuttavia consentito che il genitore deleghi altra persona maggiorenne a ritirare il proprio figlio; in tal caso dovrà essere presentata alla segreteria della scuola:

1) delega scritta con cui il genitore indicherà il nome del delegato e dichiara di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità;
2) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore delegante;
3) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona delegata;

La delega potrà essere fatta anche a più persone, purché maggiorenni.

L'uscita autorizzata è annotata sul registro cartaceo ed elettronico a cura del docente dell'ora interessata. La possibilità di uscite anticipate è esclusa a partire dal giorno 2 maggio, salvo casi eccezionali adeguatamente documentati. Le uscite anticipate saranno autorizzate solo dopo le ore 11,00 e solo al cambio dell'ora di lezione, per non disturbare l'attività didattica (eccezioni per motivi di salute saranno valutate caso per caso).
In caso di improvvisa indisposizione verranno avvertite le famiglie. Agli alunni indisposti non sarà consentito lasciare la scuola se non potranno essere affidati a un familiare, a una persona di fiducia delegata o al personale medico.

Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica possono entrare alla seconda ora o uscire anticipatamente se l'insegnamento di cui trattasi è previsto rispettivamente alla prima o all'ultima ora. In tal caso il genitore (ovvero chi ne fa le veci, o, ancora, lo stesso alunno se maggiorenne) ne formula apposita richiesta alla scuola.

Art 2. Assenze (cfr. Deliberazione del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 41, comma 5 dello statuto della regione puglia - Codice CIFRA: SSS/DEL/2020/00037)

Per qualunque tipologia di assenza gli studenti potranno essere riammessi in Istituto previa giustificazione, sul registro elettronico da parte di colui/colei che esercita potestà genitoriale.

Oltre alla giustificazione di cui sopra, sarà obbligatorio produrre certificati/autocertificazioni come segue:

a) Assenze per motivi diversi da malattia

a.1 di durata compresa tra sei e dieci giorni:
dovrà essere consegnato, debitamente compilato e firmato, un modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia (Allegato 2).

a.2 di durata superiore ai dieci giorni:

a.2.1 se dell'assenza è stata fornita informazione preventiva alla scuola, al rientro dovrà essere consegnato, debitamente compilato e firmato, un modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia (Allegato 2).

a.2.2 se dell'assenza non è stata data informazione preventiva alla scuola, dovrà essere prodotto e consegnato un certificato medico che attesti l'assenza di malattie infettive/diffusive.

Se l'assenza è dovuta ad un viaggio che comprenda località per le quali sono previste per legge vaccinazioni o comunque precauzioni particolari, sarà necessario adempiere a quanto previsto dalle autorità sanitarie prima del rientro a scuola.

b) Assenze per malattia ordinari (non Covid-19-correlate)

b.1 di durata fino a dieci giorni:
dovrà essere consegnato, debitamente compilato e firmato, un modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza dovuta a malattia non Covid-correlata (Allegato 1). In caso di sintomi simil influenzali si raccomanda comunque l'esecuzione di un tampone.

b.2 di durata superiore a dieci giorni:
dovrà essere prodotto e consegnato un certificato medico che attesti l'assenza di malattie infettive/diffusive.

c) Assenze per quarantena precauzionale volontaria

Nel caso in cui sia osservato un periodo di quarantena, di durata stabilita dalle Autorità preposte, per scelta precauzionale individuale o della famiglia, si dovrà giustificare l'assenza tramite il modulo di autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate (Allegato 1).

d) Assenza per isolamento domiciliare fiduciario

La riammissione a scuola è subordinata al possesso della documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l'uscita dall'isolamento.

e) **Assenza per positività al SARS-CoV-2**

Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di "avvenuta negativizzazione" del tampone molecolare secondo le modalità previste dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione sono condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell'alunno.

La richiesta di giustificazione deve essere effettuata, per gli alunni minorenni, da persona esercitante la potestà genitoriale utilizzando le credenziali di accesso "GENITORE" nell'apposita area del registro elettronico.
Le richieste di giustificazione ed eventuale documentazione accessoria devono essere controllate dal docente della prima ora. L'avvenuta giustificazione è trascritta sul registro cartaceo (fino a quando in uso) o elettronico.
La giustificazione deve essere presentata al rientro in Istituto il primo giorno dopo l'assenza.
Se l'assenza è stata di durata inferiore a sei giorni

- se gli studenti sono privi di giustificazione, sono comunque ammessi in classe .
- se anche al secondo giorno non è presentata la giustificazione, lo studente è riammesso in classe solo con autorizzazione del Dirigente scolastico o suo delegato.
- in mancanza di giustificazione oltre il secondo giorno dal rientro, saranno convocati i genitori e lo studente sarà riammesso in classe con un'ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico o suo delegato.

Ogni cinque assenze sarà cura del genitore/tutore giustificare di persona, o con altro mezzo di comunicazione salvo diversa sua indicazione resa per iscritto.
I docenti e i genitori sono tenuti a un accurato controllo periodico delle assenze.
Il coordinatore del C.d.C. informa i genitori in caso di assenze prolungate, frequenti o collettive.
Le assenze, così come le entrate posticipate e le uscite anticipate entrano nel computo delle ore di frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico.
Per le modalità di computo delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico e dell'ammissione alle operazioni di scrutinio, si rimanda all'apposito "Regolamento applicativo del limite delle assenze" approvato dagli OO.CC.
Si precisa che:

- Gli alunni maggiorenni possono effettuare autonomamente la giustificazione on-line utilizzando le credenziali di accesso ALUNNO ma, nell'ottica della corresponsabilità tra scuola e famiglia, il genitore dovrà comunicare il proprio consenso compilando l'apposito modello. All'atto della giustificazione on-line, è obbligatorio inserire la motivazione dell'assenza, ritardo, uscita anticipata.
- L'utilizzo della funzione "giustificazioni on-line" da parte di soggetti non autorizzati, diversi dai genitori dell'alunno e all'insaputa degli stessi, oltre a costituire violazione delle norme sulla privacy, può configurare il reato di frode contro l'amministrazione e costituisce delitto contro la fede pubblica (art. 491-bis del Codice Penale, Titolo VII).
- Le credenziali di accesso all'area riservata devono essere custodite con la massima cura dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale e dagli alunni. Pertanto sarà esclusiva cura ed onere dei medesimi soggetti vigilare affinché non vi siano accessi illeciti o impropri alla specifica Area Riservata.
- I genitori che non sono in possesso di credenziali per l'accesso al Registro elettronico – Funzione GENITORE- devono richiederle alla segreteria di riferimento (Agrario/Amaldi)

Art 3. Orario delle lezioni

L'orario delle lezioni è pubblicato sul sito web dell'Istituto e copia di esso è inserita nel registro cartaceo di ogni classe. Le variazioni dell'orario di entrata o di uscita, quando prevedibili, sono comunicate in precedenza agli studenti ed annotate sul registro di classe per la necessaria pubblicizzazione alle famiglie.

Art 4. Cambi di ora, intervalli, uscita dalle classi

Ai cambi d'ora l'alternanza tra docenti è effettuata con la massima sollecitudine; gli studenti, in attesa del docente successivo, sono tenuti ad un comportamento corretto ed è loro vietato uscire dall'aula.

Agli studenti è concessa l'uscita dall'aula non prima delle 9,30 nelle sedi di Massafra e delle 10:00 nella sede di Statte e mai durante le spiegazioni, fatte salve le dovute eccezioni per esigenze particolari; l'uscita dall'aula sarà consentita ad un solo alunno per volta e solo se munito di cartellino identificativo della classe di appartenenza. L'alunno riceverà in consegna il cartellino dal docente in servizio in classe in quell'ora e allo stesso lo riconsegnerà al suo rientro. Il cartellino dovrà essere esibito per tutta la durata dell'uscita e non potrà essere ceduto ad altri.

Durante l'intervallo è consentito agli studenti consumare la colazione in aula. La sorveglianza durante la ricreazione è assicurata dai docenti in servizio in quelle ore.

Per i trasferimenti dalle aule ai laboratori, alla palestra o ad altre aule, gli studenti attendono in classe il docente che deve accompagnarli e portano con loro solo il materiale necessario, avendo cura di far chiudere a chiave dal personale del piano la porta dell'aula.

In caso di assenza del docente, l'ausiliario del piano deve avvertire il Dirigente scolastico o un suo delegato affinché provveda all'immediata sostituzione.

Per nessun motivo gli studenti possono lasciare l'Istituto durante l'orario delle lezioni o durante la ricreazione.

Al termine delle lezioni gli studenti lasciano le classi in modo ordinato dopo il suono della campana, secondo quanto stabilito per ragioni di sicurezza.

Art 5. Assemblee di classe

Ogni classe dell'Istituto può chiedere di svolgere un'assemblea al mese, della durata massima di due ore, nell'orario di lezione di una giornata. A richiesta degli studenti, le ore destinate all'assemblea possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono svolgersi assemblee scolastiche nel mese conclusivo delle lezioni.

La richiesta di assemblea, corredata da un parere positivo dai docenti aventi lezione nelle ore previste e da un Ordine del Giorno concertato, se possibile, con la Funzione Strumentale dedicata agli Studenti, deve essere presentata al dirigente scolastico o suo delegato con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data richiesta per la riunione. L'autorizzazione avviene attraverso comunicazione sul registro.

Nell'indicazione degli orari prescelti per lo svolgimento dell'assemblea è auspicabile che gli alunni concordino almeno a maggioranza e applichino un criterio di equa rotazione di materie e di giorni. La richiesta scritta deve essere firmata dai rappresentanti eletti nel CdC.

All'assemblea di classe possono partecipare, con diritto di parola, il DS o un suo delegato e i docenti della classe. La responsabilità del controllo del corretto svolgimento della riunione in classe è effettuato dai docenti in servizio nelle ore dell'assemblea o, su richiesta degli studenti, dal

docente coordinatore della classe o altro docente, se disponibili. Il DS, o chi da lui specificatamente delegato, può interrompere l'assemblea se durante il suo svolgimento non vengono rispettate le regole della partecipazione e discussione democratica o anche del corretto comportamento.

L'assemblea inizia con la designazione di un coordinatore, che comunemente è il rappresentante di classe più suffragato, e di un segretario che verbalizzi la riunione. A chiusura dell'assemblea, il verbale viene consegnato al coordinatore della classe che, fatti i suoi rilievi, lo consegna al dirigente.

Art 6. Assemblee d'Istituto

Agli allievi della scuola è consentito svolgere un'assemblea d'Istituto al mese, nel limite massimo delle ore di lezione di una giornata. Poiché la scuola comprende tre istituti distanti tra loro si prevedono distinte assemblee d'istituto, possibilmente da svolgersi nello stesso giorno. A richiesta degli studenti le ore destinate all'assemblea possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Di norma non possono aver luogo assemblee nel mese d'inizio e di conclusione delle lezioni.

La richieste di assemblea, corredata dell'O.d.G., va inoltrata alla Presidenza/Vicepresidenza, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data indicata per la convocazione dell'assemblea stessa, in modo da dare la possibilità di predisporre il locale necessario al suo svolgimento. L'autorizzazione avviene attraverso una circolare, contenente l'O.d.G. dell'assemblea, scritta sull'apposito registro e letta nelle varie classi. Alle assemblee di Istituto, possono partecipare, previa richiesta al Consiglio d'Istituto, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. In tale caso la richiesta di assemblea, con l'O.d.G. e il nome degli esperti proposti, va inoltrata al dirigente scolastico e al Consiglio d'istituto all'inizio di ogni anno scolastico.

L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza dei componenti il Comitato studentesco (espresso dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe) oppure del 10% degli studenti dell'Istituto.

All'assemblea possono partecipare con diritto di parola, oltre al DS o un suo delegato, tutti i docenti che lo desiderino. La responsabilità del controllo del corretto svolgimento della riunione è affidata al comitato studentesco. Il DS (o il suo delegato) ha facoltà di sciogliere l'assemblea nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa. I docenti restano a disposizione della scuola, secondo l'orario di servizio. A conclusione dell'assemblea gli allievi, previo appello di verifica nelle rispettive classi, sono liberi di tornare a casa. Gli alunni assenti all'appello di verifica saranno sanzionati come previsto nel seguito.

Le assemblee studentesche in orario di lezione sono da considerarsi, sotto ogni aspetto, forma di attività scolastica per cui gli allievi devono far registrare in classe la loro presenza e giustificare regolarmente l'eventuale assenza. Pertanto l'assemblea potrà avere inizio solo dopo la registrazione delle presenze e comunque non prima della fine della prima ora di lezione. A chiusura dell'assemblea, verificata la presenza di tutti i partecipanti, viene redatto il verbale, consegnato in presidenza e lasciato a disposizione degli interessati.

Art 7. Assemblea dei genitori

I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento l'assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

La data e l'orario delle assemblee da tenersi nei locali della scuola, devono essere concordati di volta in volta con il DS.

Art 8. Tutela delle strutture e delle attrezzature scolastiche

Il patrimonio della scuola è un bene comune, pertanto la conservazione delle aule e delle dotazioni strumentali è affidata prioritariamente alla cura degli studenti che ne sono i principali fruitori. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati; il dirigente, ove possibile, provvede affinché i responsabili riparino o rifondano il danno provocato. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, alla classe o alle classi coinvolte, il risarcimento può essere richiesto a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica.

Art 9. Diritti e doveri degli studenti

Gli studenti hanno diritto :

- ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
- ad esprimere le proprie opinioni senza riserve e confrontarsi attivamente con tutti gli altri per giungere a decisioni equilibrate e avallate dalla maggioranza;
- alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso:
    - un dialogo costruttivo sulle scelte in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta di libri e del materiale didattico;
    - una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
    - l'espressione della propria opinione, mediante una consultazione, su decisioni che influiscono in modo rilevante sull'organizzazione della scuola;
- a richiedere il rispetto della vita culturale, religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza inclusione, integrazione e alla tutela delle diverse lingue e culture e alla realizzazione di attività interculturali;
- ad un ambiente favorevole alla crescita della loro personalità, ad offerte formative aggiuntive ed integrative, iniziative volte al recupero di carenze didattiche, ambienti sicuri, adeguata strumentazione tecnica, servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
- a svolgere iniziative all'interno della scuola e ad utilizzarne i locali;
- a difendersi, in caso di provvedimenti disciplinari, nell'ambito del Consiglio di Classe o attraverso gli Organi di Garanzia.

Gli studenti hanno il dovere di:

- assumere un comportamento corretto e un atteggiamento di rispetto nei confronti dei compagni e del personale tutto dell'istituto, pari a quello richiesto per sè stessi;

- frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- utilizzare correttamente le strutture, le strumentazioni e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- osservare le disposizioni organizzative e rispettare le norme di sicurezza previste per le varie attività scolastiche;
- condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
- osservare le disposizioni in materia di raccolta differenziata e di sostenibilità ambientale.

Art 10. Norme comportamentali

Gli studenti, i docenti e chiunque operi nell'Istituzione scolastica dovranno far uso di un abbigliamento decoroso, adeguato all'ambiente scolastico e rispettoso della propria e altrui personalità.

Negli intervalli tra due ore consecutive, gli studenti devono osservare un comportamento corretto, in particolare evitando urla e schiamazzi che possano disturbare il lavoro delle altre classi.

Gli studenti sono tenuti a rispettare chiunque abbia l'incarico di fare osservare le norme che regolano la vita dell'Istituto.

Nessuno può far uso del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche durante le ore di attività scolastica. Gli studenti potranno usare tali dispositivi soltanto previa autorizzazione del docente in orario. Gli studenti che utilizzeranno telefoni cellulari e altre apparecchiature elettroniche in classe verranno invitati dal docente a spegnere l'apparecchio e a riporlo. In caso di rifiuto o reiterazione del comportamento il docente ritirerà il dispositivo consegnandolo in Presidenza dove sarà custodito per essere riconsegnato all'alunno o, a discrezione del Dirigente, ai suoi genitori, al termine delle lezioni.

Gli studenti che, per esigenze didattiche, si spostano dalla propria aula per recarsi nei laboratori e in palestra, lo devono fare con la massima celerità e nel massimo silenzio. Gli studenti sono tenuti a tenere sotto personale custodia gli oggetti di valore di cui fossero eventualmente in possesso. L'istituto non può garantire la piena sorveglianza sugli oggetti dimenticati o comunque lasciati incustoditi.

Ciascuno studente deve cooperare alla tutela del decoro delle aule, dei laboratori, degli altri locali e di ogni altro ambiente della scuola e fare uso degli appositi contenitori per la raccolta differenziata. Gli studenti sono responsabili dell'ambiente scolastico nel quale vivono. In caso di danneggiamento delle aule gli studenti, su disposizione del Dirigente scolastico, saranno chiamati a risarcire il danno e/o a provvedere al riordino e alla pulizia della propria aula.

Gli studenti non possono sostare nei corridoi, nei locali di disimpegno, né trattenersi oltre un tempo ragionevole nei locali adibiti a servizi igienici. Indipendentemente dal motivo, i permessi di uscita dall'aula sono autorizzati ad uno studente per volta e per breve tempo. Non è consentito uscire dall'aula nei cambi dell'ora, nei 5 minuti che precedono un cambio di docente e nel corso della prima e ultima ora di lezione.

Gli studenti di una classe possono accedere alle aule di altre classi per comunicazioni solo se autorizzati dalla Presidenza.

E' fatto divieto a chiunque, ai sensi della normativa vigente, fumare in ogni locale della scuola ivi compresi corridoi, scale, disimpegni, bagni e zone esterne di pertinenza dell'edificio scolastico (art.51 legge del 16.01.2013). Tale divieto si estende, per le sole zone interne all'edificio, anche all'uso delle cosiddette "sigarette elettroniche".

È causa di denuncia all'autorità giudiziaria ogni tipo di assunzione e consumo di qualsiasi sostanza stupefacente.

Di ognuna delle circostanze prima richiamate, laddove si verificassero, verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie.

Art 11. Disciplina

Secondo quanto previsto dall'Art. 4 DPR 235/2007: "*I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.*

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse all'interno dell'edificio scolastico, durante le attività curricolari, durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. "

Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni sono il docente, il capo d'Istituto, il CdC e il Consiglio d'Istituto.

Per comportamenti che turbano il regolare svolgimento dell'attività didattica, come di seguito specificato, il docente o il dirigente, anche su segnalazione del personale non docente, interviene con l'ammonizione scritta sul registro di classe; il CdC o il DS avviano il procedimento disciplinare nei confronti dell'alunno che ha subito ammonizioni scritte gravi o in ogni caso in cui lo ritengano opportuno.

In caso di reiterate o gravi infrazioni al regolamento, il CdC può deliberare l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (sospensione) fino ad un massimo di quindici giorni con eventuale obbligo di attività in favore della comunità stessa e con l'applicazione del principio della riparazione del danno, in caso di uso scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici, tale da arrecare danni al patrimonio della scuola.

Per comportamenti che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o che provochino pericolo per l'incolumità delle persone o che generino un elevato allarme sociale, a seguito dell'annotazione scritta sul registro di classe a cura del docente o del dirigente, anche su

segnalazione del personale non docente, il Consiglio d'Istituto adotta la sanzione dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, con eventuale irrogazione di misure accessorie. In caso di recidiva e di impossibilità di attuare il reinserimento dello studente nella comunità scolastica, il Consiglio d'Istituto delibera l'allontanamento dello stesso sino al termine dell'anno scolastico.

Nei casi più gravi di quelli sopra indicati ed al ricorrere delle stesse condizioni il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica è previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro a scuola. Sarà cura del Consiglio di classe individuare un docente o una figura idonea nell'ambito del personale della scuola che mantenga il rapporto con lo studente e con la famiglia.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario con i servizi sociali e l'Autorità Giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro nella comunità scolastica. Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva della famiglia e dello studente sconsigliano il rientro nella scuola di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il DS è tenuto alla presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria Penale ai sensi dell'art. 361 c.p.

Gli studenti che non si attengono al presente regolamento ed ai regolamenti attuativi specifici o che hanno comportamenti irrispettosi della comunità scolastica, del personale docente e non docente, dei compagni o di altri ospiti dell'istituto, o che provocano danni ad oggetti o strutture, rincorrono nei provvedimenti disciplinari di seguito elencati.

TABELLA DELLE INFRAZIONI, DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEGLI ORGANI COMPETENTI

COMPORTAMENTI	SANZIONI	ORGANI
Ritardi non giustificati	Ammissione ora successiva Annotazione sul registro di classe Obbligo di giustificazione scritta	DS o Collaboratore DS
Ritardi abituali	Comunicazione alla famiglia	Docente
Ritardi al cambio dell'ora	Nota disciplinare sul registro di classe	Docente
Assenza ingiustificata occasionale	Nota disciplinare sul registro di classe	Docente
Assenza ingiustificata reiterata o ritardi nella presentazione della giustifica	Nota disciplinare sul registro di classe, convocazione della famiglia	DS, Collaboratore DS, Coordinatore di classe
Assenze collettive	Convocazione della famiglia	DS, Collaboratore DS, Coordinatore di classe
Abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico	Richiamo verbale	Docente

COMPORTAMENTI	SANZIONI	ORGANI
Reiterazione nell'indossare abbigliamento non adeguato	Nota disciplinare sul registro di classe, convocazione della famiglia	Docente
Disturbo occasionale durante le lezioni	Richiamo verbale	Docente
Disturbo reiterato durante le lezioni	Nota disciplinare sul registro di classe	Docente
Abbandono delle lezioni senza permesso	Nota disciplinare sul registro di classe	Docente
Occultamento di comunicazioni obbligatorie alle famiglie	Nota disciplinare sul registro di classe, comunicazione alle famiglie	Docente, Coordinatore
Falsificazione di firme dei genitori	Sospensione da 1 a 15 gg, comunicazione alla famiglia	CdC
Mancato rispetto della pulizia dell'aula o di altro ambiente scolastico o delle suppellettili (scritte sui muri, pareti, porte, banchi ecc)	Ammonizione sul registro di classe; pulizia dei luoghi o delle suppellettili con eventuale risarcimento del danno	DS, Collaboratore DS
Danneggiamenti involontari di attrezzature o strutture	Nota disciplinare sul registro di classe ed eventuale risarcimento del danno	Docente
Mancata osservanza delle disposizioni su raccolta differenziata (errato conferimento rifiuti o danneggiamento contenitori)	Nota disciplinare sul registro di classe Sanzione pecuniaria di 10,00 €	DS, Collaboratore DS, Docente
Mancato rispetto involontario di norme di sicurezza e di regolamenti di laboratorio	Annotazione sul registro di classe	Docente
Mancato rispetto intenzionale di norme di sicurezza e di regolamenti di laboratorio	Ammonizione sul registro di classe	DS, Collaboratore DS
Il favorire l'introduzione di estranei nella scuola senza autorizzazione del Dirigente o dei suoi collaboratori	Ammonizione sul registro di classe	DS, Collaboratore DS
Uscita o entrata attraverso varchi non autorizzati (porte di emergenza, finestre, ecc)	Ammonizione sul registro di classe	DS, Collaboratore DS
Uso di termini volgari, comportamento maleducato (urla, fischi, ecc.)	Nota disciplinare sul registro di classe	Docente
Comportamento volto a ridicolizzare o ad emarginare i compagni	Ammonizione sul registro di classe	DS, Collaboratore DS
Uso di dispositivi elettronici (smartphone, tablet, lettore MP3 ecc) o altro strumento non finalizzato all'uso didattico	Sequestro del dispositivo Nota disciplinare sul registro di classe	Docente
Consumo di tabacco nelle aree di pertinenza (anche esterne) dell'Istituto	Ammonizione sul registro di classe e applicazione della sanzione amministrativa da 27,50 a 275€ comunicazione alla famiglia	DS, Collaboratore DS, personale delegato.
Reiterazione dei comportamenti relativi a tutte le infrazioni precedenti	Comunicazione alle famiglie di avvio del procedimento disciplinare; eventuale sospensione da 1 a 15 giorni	DS, CdC

COMPORTAMENTI	SANZIONI	ORGANI
Allontanamento dall'area di competenza della scuola	Sospensione da 1 a 15 giorni e comunicazione alla famiglia	CdC
Danneggiamenti intenzionali della struttura scolastica, degli arredi, delle suppellettili, della strumentazione e quant'altro di pertinenza dell'Istituto	Sospensione da 1 a 15 giorni e riparazione o risarcimento del danno Comunicazione alla famiglia	CdC
Introduzione e/o consumo nella scuola di bevande alcoliche	Ammonizione sul registro di classe Comunicazione alla famiglia sospensione da 1 a 15 giorni	DS, Collaboratore DS, CdC
Comportamenti scorretti durante viaggi di istruzione e/o visite guidate	Eventuale rientro immediato dello studente con spese a carico della famiglia; al rientro convocazione dei genitori; sospensione da 1 a 15 giorni; eventuale esclusione dalla partecipazione ad attività extra-scolastiche	DS, Collaboratore DS, CdC
Mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola o dei compagni (es: ignorare inviti o sollecitazioni varie, relazionarsi in modo incivile o maleducato)	Ammonizione sul registro di classe, scuse pubbliche, comunicazione ai genitori, sospensione da 1 a 15 giorni	DS, Collaboratore DS, CdC
Mancato rispetto delle prescrizioni relative alla prevenzione e sicurezza (anche sanitaria) senza conseguenze	Nota disciplinare sul registro di classe	Docente
Reiterazione del mancato rispetto delle prescrizioni relative alla prevenzione e sicurezza (anche sanitaria) o con lievi conseguenze	Sospensione da 1 a 15 giorni comunicazione alla famiglia	DS, Collaboratore DS, CdC
Mancato rispetto delle prescrizioni relative alla prevenzione e sicurezza (anche sanitaria) con conseguenze severe	Sospensione da 16 a 30 giorni comunicazione alla famiglia	DS, Collaboratore DS, CdI
Manomissione, alterazione o occultamento di documenti ufficiali	Sospensione da 1 a 15 giorni comunicazione alla famiglia Eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria	DS, Collaboratore DS, CdC
Furto	Ammonizione sul registro di classe e convocazione della famiglia in caso di restituzione della refurtiva, sospensione da 1 a 15 giorni e comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di mancata restituzione	DS, Collaboratore DS, CdC
Gravi offese alla morale, alle religioni e alle Istituzioni	Sospensione da 1 a 15 giorni comunicazione alla famiglia	DS, Collaboratore DS, CdC
Manifestazioni di intolleranza e/o discriminazione	Sospensione da 1 a 15 giorni comunicazione alla famiglia	DS, Collaboratore DS, CdC
Violenza privata, forme di intimidazione, minacce, ingiurie, percosse, reati di natura sessuale	Sospensione superiore a 15 giorni convocazione dei genitori denuncia all'Autorità Giudiziaria	CdI

COMPORTAMENTI	SANZIONI	ORGANI
Comportamenti che determinano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento ecc.)	Sospensione superiore a 15 giorni convocazione dei genitori	CdI
Consumo e spaccio di sostanze stupefacenti	sospensione superiore a 15 giorni, convocazione dei genitori denuncia all'Autorità Giudiziaria	CdI
Recidiva in caso di reati che violano la dignità o il rispetto della persona umana; atti di grave violenza tali da determinare allarme sociale	Sospensione superiore a 15 giorni convocazione dei genitori sospensione sino al termine dell'anno scolastico, qualora non sia esperibile un reinserimento responsabile dello studente nella comunità scolastica	CdI
Atti di maggior gravità rispetto alle fattispecie che precedono	Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, qualora non sia possibile il reinserimento dello studente nella comunità scolastica	CdI

Procedimenti disciplinari

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

1) L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di un'infrazione che un docente muove ad uno studente, anche se non appartenente ad una sua classe. Il personale non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a comunicare al docente interessato o al Dirigente i comportamenti che configurano violazioni del regolamento.

2) Nei casi di annotazione scritta, la contestazione deve essere formulata all'istante anche oralmente. Chi dispone il provvedimento può richiedere la convocazione dei genitori.

3) Per ammonizioni scritte di particolare gravità o quando lo si ritenga opportuno, il coordinatore notifica alla famiglia la contestazione delle infrazioni disciplinari e la data della riunione del CdC straordinario che dovrà deliberare in merito. In tale occasione il CdC deve operare nella composizione allargata a tutte le sue componenti, compresi i rappresentanti dei genitori e degli alunni, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi e la successiva e conseguente surroga. L'alunno sanzionato può esporre in questa sede le proprie ragioni, anche in forma scritta.

4) La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica è notificata in forma scritta prima della decorrenza. La notifica deve contenere: la descrizione dei fatti e la loro valutazione; la durata dell'allontanamento (eventualmente anche frazionata) e la decorrenza; l'indicazione relativa al mantenimento dei rapporti con la scuola durante il periodo di allontanamento; l'indicazione della possibilità del ricorso .

5) Il Coordinatore del CdC notifica la procedura disciplinare all'alunno e alla famiglia. Il CdC, eventualmente convocato in seduta straordinaria o nella prima seduta utilmente prossima

(entro 7 gg), sentita l'eventuale difesa proposta dallo studente, anche in forma scritta, decide la sanzione da attribuire a maggioranza assoluta.

6) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato che, quindi, prosegue fino alla sua conclusione.

7) Il termine per la conclusione del procedimento disciplinare è di 60 giorni decorrente dalla data della contestazione.

Art 12. Impugnazioni

Gli interventi di richiamo non sono impugnabili; le altre sanzioni sono impugnabili dinanzi all'organo di Garanzia interno.

L'impugnazione viene effettuata tramite ricorso scritto da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della sanzione.

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro 10 giorni. In caso contrario la sanzione si intende confermata.

A tale scopo le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica decorrono 15 giorni dopo la notifica. Tale disposizione non si applica quando l'infrazione commessa determini pericolo immediato per le persone.

Nel ricorso sono riportati i punti contestati della sanzione e le relative motivazioni.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello statuto delle Studentesse e degli Studenti anche contenute nel presente regolamento.

La decisione è assunta previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia regionale composto da due studenti designati dal Coordinamento Regionale delle Consulte provinciali degli Studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.

Art 13. Organo di Garanzia interno

L'Organo di Garanzia interno, previsto dall'art. 5 comma 2 del DPR n.249 modificato dal DPR n.235-07 (Regolamento per lo statuto delle studentesse e degli studenti), è costituito da un docente, un alunno e un genitore, eletti dalle rispettive componenti con durata in carica annuale, ed è presieduto dal DS. Il Consiglio d'Istituto, nella prima seduta all'apertura dell'anno scolastico, designa un docente in qualità di membro effettivo dell'O.G. e uno supplente; entrambi devono essere estranei al Consiglio. In occasione delle elezioni degli Organi Collegiali, gli studenti e i genitori eleggono i propri rappresentanti nell'O.G:, il primo degli eletti sarà il membro effettivo, il secondo sarà membro supplente.

Le funzioni attribuite a tale Organo sono:

- discutere i ricorsi, da parte degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari disposte dai competenti organi scolastici. Il ricorso deve essere formulato entro quindici giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione;
- decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
- formulare le proposte al Consiglio d'Istituto per la modifica del Regolamento interno di disciplina.

La convocazione dell'Organo di Garanzia avviene quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta di uno degli Organi Collegiali, in tutti i casi in cui si tratti di applicare una sanzione diversa dell'allontanamento dalla comunità scolastica.

La convocazione può avvenire su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche per i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

In caso di incompatibilità (nel caso cioè faccia parte dell'organo di garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore) il componente sarà sostituito dal supplente (primo dei non eletti). L'organo di garanzia esprime delibere valide se sono presenti tutti i componenti, sia in prima che in seconda convocazione. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; non è consentita l'astensione da parte degli stessi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art 14. Organo di Garanzia Regionale

L'Organo di Garanzia regionale è composto da due studenti designati dal Coordinamento Regionale delle Consulte provinciali degli Studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

L'Organo di Garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e del presente regolamento, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita e di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

L'Organo esprime il parere entro il termine di 30 giorni. Qualora entro tale termine l'Organo di garanzia non abbia comunicato il parere, o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un massimo di 15 giorni e per una sola volta, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

Art 15. Viaggi d'istruzione e visite guidate, progetti Erasmus+, attività PCTO all'esterno dell'istituto scolastico

Finalità

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal Collegio dei Docenti e dai consigli di Classe nel rispetto di quanto disposto dalla CM n.291 del 14.10.92 e da successive integrazioni.

Tipologia dei viaggi
Ai fini di una univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi:
- Visite guidate. Si effettuano, nell'ambito dell'orario di lezione o nell'arco di una giornata, presso aziende, musei, gallerie, località d'interesse storico – artistico, etc..;
- Viaggi di istruzione. Si effettuano nell'arco di uno o più giorni in località italiane o straniere;
- Viaggi connessi all'effettuazione di concorsi.

Accompagnatori
Sono individuati preferibilmente tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli allievi partecipanti al viaggio/visita, e preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità, come da normativa vigente. Il numero di accompagnatori dovrà essere almeno di uno ogni 15 alunni e, nel caso di partecipazione di uno o più allievi diversabili, si demanda la valutazione al CdC per la designazione di docenti aggiuntivi qualificati. Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico.

Durata dei viaggi d'istruzione
La durata dei viaggi di istruzione, salvo deroghe motivate ed approvate, è così fissata:
- per le classi prime: 1 giorno (senza pernottamento);
- per le classi seconde: massimo 3 giorni (2 pernottamenti)
- per il triennio: massimo 6 giorni (5 pernottamenti).

Documentazione

Viaggi di istruzione:
- programmazione educativa – didattica del viaggio ;
- giorni, mete, percorsi;
- numero e nomi dei partecipanti, compresi gli accompagnatori, e mezzo di trasporto;
- orario di partenza e presunto orario di arrivo;
- docente responsabile dell'organizzazione;
- delibera del Collegio docenti;
- assenso scritto dei genitori degli alunni, con indicazioni di eventuali particolari patologie/allergie;
- relazione finale da parte del docente capo-gruppo su apposito modello predisposto.

Visite guidate:
- Richiesta al DS da parte del docente proponente l'iniziativa con firma per presa visione dei docenti in servizio in quel giorno, nelle classi coinvolte;
- progetto di inserimento della visita guidata nella programmazione didattico-educativa ;
- giorno, ora, meta e percorso;
- mezzo di trasporto;
- docenti interessati;
- annotazione, con ragionevole anticipo, sul registro di classe;
- ricevuta dell'avvenuto versamento su conto corrente postale o bancario dell'Istituto .

Comportamento degli alunni
Il comportamento degli alunni durante le visite e i viaggi dovrà essere ispirato a criteri di correttezza e rispetto per persone e cose. È fatto obbligo di osservare sempre un comportamento decoroso. Gli alunni dovranno muoversi sempre in gruppo e rispettare scrupolosamente le

indicazioni fornite dai docenti accompagnatori. Durante visite guidate, stage, viaggi d'istruzione, ecc. gli alunni sono soggetti al presente "Regolamento di disciplina degli studenti".

Le famiglie provvederanno a farsi carico a loro spese del rientro a casa di quegli alunni che, durante il viaggio, dovessero contravvenire alle norme sopra esposte o che fossero impossibilitati comunque (malattia o altro) a proseguire il viaggio.

Assenze collettive ripetute potrebbero precludere agli allievi la possibilità di partecipare al viaggio d'istruzione. Identica preclusione potrà essere applicata, a giudizio del CdC, agli alunni che siano incorsi in sanzioni disciplinari e agli alunni che abbiano tenuto comportamenti scorretti, rilevati dagli accompagnatori, in occasione di precedenti viaggi e visite guidate.

Disposizioni finali

Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni personale o cumulativa.

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di documenti di riconoscimento.

I contributi degli alunni dovranno essere introitati al bilancio dell'Istituto.

E' ammessa la partecipazione dei genitori solo nei casi di particolari esigenze di assistenza.

I viaggi programmati in attuazione di specifici progetti inscritti nel PTOF, prevedono la partecipazione di gruppi di studenti appartenenti anche a classi diverse senza vincolo di numero minimo di adesioni per classe.

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente regolamento, si rinvia alla C.M. n.291/92.

Art 16. Modifiche al Regolamento

Il Dirigente scolastico e le componenti scolastiche possono proporre al Consiglio d'Istituto modifiche al presente Regolamento. Le proposte devono essere formulate e motivate per iscritto, sottoscritte almeno dalla metà degli studenti (per i minori dai genitori) oppure da 1/3 del personale in servizio nella scuola. A tal fine il Consiglio d'Istituto deve essere convocato entro 20 giorni dalla presentazione degli emendamenti e pronunciarsi, accogliendoli o respingendoli a maggioranza assoluta con motivazione.

Art 17. Norme transitorie

Fino al termine dell'emergenza sanitaria "Covid-19" in corso al momento della revisione del presente Regolamento, si intende integralmente qui richiamato il documento "AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID-19" prot. 13713 del 07.12.2021.

Art 18. Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento , si rinvia alle norme di legge e regolamenti vigenti , che s'intendono qui espressamente richiamate.